

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I[^] SEZIONE -

N. 526 REG. SENT.
ANNO 2004
n. 1047 Reg. Ric.
Anno 2003

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1047/2003 proposto da BONCOMPAGNI Massimo e ROMANELLI Alfredo rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Bianconi e Natale Giallongo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Firenze, via Alfieri n. 19,

c o n t r o

il Comune di Monterchi in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Lorian Maccari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6,

e nei confronti

- della Comunità montana Valtiberina Toscana, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Lorian Maccari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6;
- del Comune di Anghiari, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- del Comune di Badia Tedalda, in persona del Sindaco *pro*

tempore, non costituito in giudizio;

- del Comune di Caprese Michelangelo, in persona del Sindaco

pro tempore, non costituito in giudizio;

- del Comune di Pieve Santo Stefano, in persona del Sindaco

pro tempore, non costituito in giudizio;

- del Comune di Sansepolcro, in persona del Sindaco *pro*

tempore, non costituito in giudizio;

- del Comune di Sestino, in persona del Sindaco *pro tempore*,

non costituito in giudizio;

- dell'Ufficio associato di gestione tra i Comuni di cui sopra,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non

costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell'8 aprile

2003 avente ad oggetto: "*esercizio associato delle funzioni*

inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale –

Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00", nonché di

ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso

ancorché incognito, compresa la "*Convenzione ex art. 30 d.lgs.*

267/00 per la gestione associata di funzioni e servizi inerenti i

mattati della Valtiberina Toscana".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni

intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il dott. Bernardo Massari;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. Amante, in sostituzione dell'avv. Giallongo e l'avv. Brocchi, in sostituzione dell'avv. Maccari;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

I ricorrenti, consiglieri comunali del Comune di Monterchi, impugnano la deliberazione consiliare n. 15 dell'8 aprile 2003 avente ad oggetto: "*esercizio associato delle funzioni inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale – Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00*", in quanto l'oggetto della medesima differiva da quanto in pregresso ai medesimi comunicato e formalizzato nell'ordine del giorno della seduta.

Deducono, in particolare, i ricorrenti che siano state violate le norme e i principi in materia di corretto svolgimento dei lavori consiliari, e, quindi, le proprie prerogative di consiglieri comunali, non essendo stati posti in grado di decidere con sufficiente cognizione di causa delle questioni sottoposte al voto e poi approvate.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Osserva *in primis* il Collegio che, in linea di principio, i

consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tali, ad agire contro l'Amministrazione d'appartenenza, in quanto il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, i conflitti interorganici trovando piuttosto composizione in via amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358).

Per tale ragione il consigliere comunale così come il membro di un organo collegiale è legittimato a ricorrere contro il comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all'ufficio (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 25 luglio 2002, n. 3785; TAR Abruzzi, Pescara, 19 febbraio 1999, n. 218).

Nella fattispecie non pare che la denunciata lesione sia in effetti concretata.

Invero, la mera circostanza che l'ordine del giorno non recasse la pedissequa trasposizione della rubrica della deliberazione poi approvata dal consiglio comunale non autorizza a farne discendere, di per sé, quell'insufficienza o addirittura quella mancanza di informazione sulle questioni sottoposte al vaglio dei consiglieri che potrebbe integrare la lesione del *munus publicum* inerente alla carica ricoperta nell'ambito dell'organo stesso.

Risulta, infatti, dagli atti di causa che già con deliberazione n. 35 del 14 novembre 2002 il Consiglio comunale di Monterchi

aveva discusso e approvato, con il voto favorevole degli odierni ricorrenti, la conduzione in forma associata del servizio comprensoriale di macellazione di bovini e suini, stabilendo che in essa fosse ricompresa anche l'attività del mattatoio di Badia Tedalda, così come poi deliberato attraverso l'atto impugnato che ne approvava, altresì, la relativa convenzione di gestione.

Ne discende che non si comprende in qual modo i ricorrenti siano stati posti nell'impossibilità di valutare la portata di quanto, nella circostanza, sottoposto al voto del Consiglio, essendo al contrario i medesimi già edotti della sostanza delle questioni da discutere.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I[^], definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

dott. Giovanni VACIRCA

- Presidente

dott. Giuseppe DI NUNZIO

- Consigliere

dott. Bernardo MASSARI

- Primo referendario,

est.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Bernardo Massari

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004

Firenze, lì 24 febbraio 2004

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi